

Bruxelles, 14 luglio 2020
(OR. en)

9548/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0144(NLE)**

**PECHE 178
UD 110**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	14 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 322 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 322 final.

All.: COM(2020) 322 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2020
COM(2020) 322 final

2020/0144 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per
taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende dalle importazioni. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti: attualmente, infatti, la produzione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE copre appena il 43 % del fabbisogno interno. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono concepite principalmente per consentire all'industria di trasformazione ittica dell'UE di importare materie prime dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio, per poi trasformarle. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020, con un periodo di transizione che si concluderà alla fine del 2020. La presente proposta si basa sull'ipotesi che, alla fine del periodo di transizione, l'UE e il Regno Unito stipulino un accordo di libero scambio che consenta il proseguimento dei flussi commerciali tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito, senza dazi all'importazione. Se al termine del periodo di transizione previsto nel quadro della Brexit non vi sarà alcun accordo commerciale, il Consiglio potrà decidere se modificare il regolamento sui contingenti tariffari autonomi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa persegue ed è in linea con la politica ormai consolidata dell'UE di assicurare all'industria di trasformazione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Proporzionalità

La scelta strategica è proporzionata poiché viene autorizzata solo una quantità limitata di ciascun prodotto tenendo conto del tasso di utilizzo, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché l'unione doganale, in quanto politica comune, deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

• Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Dal gennaio al marzo 2020 la Commissione ha consultato, mediante un questionario, i produttori e i trasformatori dell'Unione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Il 29 febbraio 2020 ha inoltre presentato il processo di consultazione al consiglio consultivo per i mercati, in cui sono rappresentati tutti i portatori di interessi (industria e ONG). Nessuno di questi si è opposto al mantenimento dei contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca.

Come di consueto, i produttori dell'UE hanno proposto un approccio al ribasso (minori quantità e meno prodotti), mentre l'industria della trasformazione dell'UE ha proposto un approccio al rialzo (maggiori quantità e più prodotti). I dieci Stati membri che si sono espressi hanno seguito in gran parte le raccomandazioni dei rispettivi settori industriali. Un paese ha sostenuto chiaramente la necessità di massimizzare l'autoapprovvigionamento e il reperimento di tali prodotti all'interno dell'UE sulla base del potenziale di produzione dell'Unione, da analizzare utilizzando i totali ammissibili di catture (TAC) e il sistema dei contingenti.

La proposta della Commissione che ne deriva è equilibrata e fondata su un'analisi fattuale e oggettiva dei dati e delle informazioni raccolte. Essa garantisce all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento competitivo sufficiente, tenendo conto nel contempo degli interessi dei produttori ittici degli Stati membri.

- **Assunzione e uso di perizie**

L'incarico di valutare il valore aggiunto di ciascun prodotto soggetto ai contingenti tariffari autonomi è stato affidato a un consulente esterno (EUMOFA). L'attività del consulente si è basata su uno studio approfondito del 2015 e sul relativo aggiornamento del 2018, che avvaloravano la pertinenza, la coerenza e l'efficacia dei contingenti. Per calcolare ciascun contingente proposto sono stati utilizzati i dati Eurostat e quelli relativi all'utilizzo dei contingenti stessi.

- **Valutazione d'impatto**

Non si è proceduto ad alcuna valutazione d'impatto. Poiché la proposta riprende l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2020, non è infatti necessario effettuare tale valutazione. Tuttavia, una consultazione approfondita con i portatori di interessi dell'UE si è svolta prima della presentazione della proposta al gruppo di lavoro del Consiglio a fini di discussione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti ittici importati e i prodotti ittici dell'Unione sul mercato dell'UE, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio¹ ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2020, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2021-2023.
- (3) È opportuno garantire a tutti gli importatori dell'Unione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione² ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

¹ Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 dell'11.12.2018, pag. 2).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (5) È importante garantire a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.
- (6) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe essere in grado di sorvegliare il tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti tariffari e dovrebbe informare gli Stati membri di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Articolo 4

1. La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
 - a) pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;
 - b) taglio;
 - c) reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;
 - d) campionatura, cernita;
 - e) etichettatura;

³ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- f) condizionamento;
 - g) refrigerazione;
 - h) congelamento;
 - i) surgelazione;
 - j) sbrinamento;
 - k) ghiacciatura;
 - l) scongelamento;
 - m) separazione.
4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:
- a) taglio a dadi;
 - b) taglio ad anelli, taglio a strisce, per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;
 - c) sfilettatura;
 - d) produzione di falde;
 - e) taglio di blocchi congelati;
 - f) frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati;
 - g) affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;
 - h) trattamento con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60).

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

⁴ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Scheda finanziaria legislativa "Entrate"

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 1 2, articolo 1 2 0.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

Mio EUR (al primo decimale⁵)

Linea delle entrate ⁶	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Articolo 1.2.0	219,2	219,2	219,2

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

L'impatto principale del regolamento consiste in una perdita di entrate per l'Unione europea. Prendendo come base le ultime statistiche complete (2018), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 219,2 milioni di EUR per il primo anno del triennio decorrente dal 2021.

L'importo indicato è stato calcolato sulla base dei dazi NPF, del pieno utilizzo dei contingenti, del prezzo medio (EUR) per tonnellata e del fatto che l'80 % dei dazi è incluso nel bilancio dell'UE (219,2 milioni di EUR = 80 % di 274,0 milioni di EUR). Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che l'Unione concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS).

⁵ Gli importi annui devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

⁶ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Poiché i dazi NPF non sono applicati in maniera generalizzata, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata.